

# SOCIETÀ QUOTATE: LA CASSAZIONE SANCISCE L'OBBLIGO DEL COLLEGIO SINDACALE DI COMUNICARE ALLA CONSOB QUALSIASI IRREGOLARITÀ RISCONTRATA NELLA SUA ATTIVITÀ DI VIGILANZA

- Con sentenza n. 25336/2023 depositata lo scorso 28 agosto (consultabile a questo [link](#)) la Seconda sezione civile della **Corte di Cassazione** ha chiarito che il **Collegio sindacale è obbligato a comunicare senza indugio alla Consob qualsiasi irregolarità riscontrata** nell'espletamento della sua attività di vigilanza **senza fare delle valutazioni circa l'eventuale gravità della violazione**.
- Nel sancire questo principio la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Consob contro la decisione della **Corte di appello di Torino** che nel 2019 si era espressa in favore dell'opposizione del presidente e due componenti del Collegio sindacale di una società quotata alla sanzione pecuniaria di 25.000 euro ciascuno inflitta dalla Consob nel 2018 per non aver segnalato all'Autorità di Vigilanza la mancata comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato, nell'ambito della relazione informativa trimestrale che gli organi delegati sono tenuti a fornire al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), della sottoscrizione in forza delle deleghe conferitegli, di un prestito obbligazionario convertibile offerto da una società lussemburghese di cui era amministratore un membro indipendente del consiglio di amministrazione della società.
- In particolare, con la **sentenza n. 1444/2019 la Corte d'Appello di Torino** aveva ritenuto che non vi era stata alcuna omissione rilevante da parte del Collegio sindacale perché l'amministratore indipendente della società aveva comunicato nella prima riunione del Consiglio utile (marzo 2015) di avere interesse all'operazione per avere acquistato nel gennaio 2015 la totalità delle azioni della società lussemburghese e, in conseguenza, erano state attivate le necessarie procedure interne, con riferimento alla natura di parte correlata della società emittente il prestito obbligazionario ed era stata modificata la relazione al bilancio.
- Di diverso avviso la Suprema Corte, che nella motivazione della suddetta sentenza evidenzia che *"la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell'esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla Consob e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione"*. La Suprema corte prosegue ritenendo che *"L'assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3, T.U.F. - in cui il sostantivo "irregolarità" non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo - anche dall'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla Consob la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla Consob una completa e tempestiva informazione sull'andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza"*.